

Modifica della legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI, RS 510.62)
Il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP)
Tavola sinottica con le modifiche previste rispetto al diritto vigente

Diritto in vigore	Modifica prevista
<p>Sezione 4: Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà</p> <p>Art. 16 Oggetto e forma</p> <p>¹ Sono oggetto del catasto le restrizioni di diritto pubblico della proprietà che, conformemente alle disposizioni del Codice civile (CC)¹, non sono menzionate nel registro fondiario.</p> <p>² Il Consiglio federale stabilisce quali geodati di base di diritto federale sono oggetto del catasto.</p> <p>³ I Cantoni possono aggiungere al catasto geodati di base supplementari vincolanti per i proprietari.</p> <p>⁴ Il catasto è reso accessibile in forma elettronica mediante procedura di richiamo o secondo altre modalità.</p> <p>⁵ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di catasto relativamente all'organizzazione, alla tenuta, all'armonizzazione dei dati, alla qualità dei dati, ai metodi e alla procedura.</p>	<p>Sezione 4: Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà</p> <p>Art. 16 Scopo</p> <p>¹ In qualità di sistema d'informazione per il territorio della Confederazione Svizzera, il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP) mette a disposizione in maniera unitaria geodati e informazioni giuridiche sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.</p> <p>² Contiene informazioni in merito:</p> <p>a alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà in vigore;</p> <p>b alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà pianificate.</p> <p>³ Può contenere informazioni sulle prescrizioni vincolanti per le autorità che hanno un effetto restrittivo indiretto sulla proprietà dei fondi.</p>
<p>Art. 17 Efficacia giuridica</p> <p>Il contenuto del catasto è considerato noto.</p>	<p>Art. 17 Oggetto</p> <p>¹ Il Consiglio federale stabilisce quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà di diritto federale sono oggetto del Catasto RDPP.</p> <p>² I Cantoni possono designare ulteriori restrizioni di diritto pubblico della proprietà che sono oggetto del Catasto RDPP. Il Consiglio federale disciplina le condizioni quadro.</p>
<p>Art. 18 Responsabilità</p> <p>La responsabilità per la tenuta del catasto è retta dall'articolo 955 CC².</p>	<p>Art. 18 Accesso</p> <p>¹ Le informazioni nel Catasto RDPP sono pubblicamente accessibili.</p> <p>² Il Consiglio federale può emanare normative derogatorie se ciò è necessario per tutelare interessi pubblici o privati preponderanti.</p>

¹ RS 210

² RS 210

-	<p>Art. 18a Organizzazione, qualità e procedura</p> <p>¹ I cantoni tengono il Catasto RDPP.</p> <p>² Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi per quanto riguarda l'organizzazione, la direzione, l'armonizzazione dei dati, la qualità dei dati e le procedure, nonché i requisiti qualitativi e tecnici.</p>
-	<p>Art. 46a Disposizioni transitorie della modifica del ...</p> <p>Il Consiglio federale stabilisce il piano di attuazione per l'esecuzione della modifica del Può delegare questo compito al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.</p>

1. Codice civile³

Art. 962

¹ L'ente pubblico o un altro titolare di un compito pubblico deve far menzionare nel registro fondiario la restrizione di diritto pubblico di cui ha gravato un determinato fondo con decisione che limita durevolmente l'uso del fondo o la facoltà di disporne o che impone durevolmente al proprietario un obbligo inerente al fondo.

² Se la restrizione della proprietà decade, l'ente pubblico o il titolare di un compito pubblico deve chiedere la cancellazione della relativa menzione dal registro fondiario. Se la cancellazione non è chiesta, l'ufficio del registro fondiario può procedervi d'ufficio.

³ Il Consiglio federale determina in quali materie del diritto cantonale le restrizioni della proprietà devono essere menzionate nel registro fondiario. I Cantoni possono prevedere altre menzioni. Stabiliscono un elenco dei casi di specie da menzionare e lo comunicano alla Confederazione.

1. Codice civile⁴

Art. 962 cpv. 1, 3 e 4

¹ L'ente pubblico o un altro titolare di un compito pubblico deve far menzionare nel registro fondiario la restrizione di diritto pubblico della proprietà, decretata o definita contrattualmente, di cui ha gravato un determinato fondo con decisione che limita durevolmente l'uso del fondo o la facoltà di disporne o che impone durevolmente al proprietario un obbligo inerente al fondo, se ciò è previsto dal diritto federale.

³ Il Consiglio federale stabilisce:

1. quali tipi di restrizioni della proprietà di diritto cantonale devono essere menzionate nel registro fondiario;
2. quali tipi di restrizioni di diritto cantonale della proprietà possono essere menzionate nel registro fondiario.

⁴ I Cantoni stabiliscono se e a quali condizioni le restrizioni di diritto cantonale della proprietà secondo il capoverso 3 numero 2 devono essere menzionate nel registro fondiario.

³ RS 210

⁴ RS 210

<p>2. Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare ⁵</p> <p><i>Art. 40 Protezione del deposito in strati geologici profondi</i></p> <p>¹ L'area di protezione è lo spazio nel sottosuolo in cui interventi possono compromettere la sicurezza del deposito. Il Consiglio federale stabilisce i criteri per l'area di protezione.</p> <p>² Chi intende eseguire trivellazioni in profondità, costruzioni di gallerie, esplosioni e altre operazioni con le quali viene toccata un'area di protezione necessita di una licenza dell'autorità designata dal Consiglio federale.</p> <p>³ L'autorità designata dal Consiglio federale notifica all'ufficio del registro fondiario, dopo il rilascio dell'autorizzazione di massima, l'area di protezione provvisoria e, dopo il rilascio della licenza d'esercizio, l'area di protezione definitiva per menzione nel registro fondiario. I Cantoni intavolano nel registro fondiario i fondi interessati dall'area di protezione che non vi sono intavolati. I fondi che non sono stati oggetto di una misurazione riconosciuta devono essere misurati a questo scopo (misurazione iniziale o rinnovo della misurazione). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.</p> <p>⁴ I Cantoni provvedono affinché l'area di protezione sia iscritta nel piano d'utilizzazione e nel piano direttore.</p> <p>⁵ Se il deposito non è costruito o messo in servizio, l'autorità designata dal Consiglio federale elimina l'area di protezione provvisoria e invita l'ufficio del registro fondiario a cancellare la menzione. I Cantoni provvedono affinché il piano di utilizzazione e il piano direttore vengano adeguati.</p> <p>⁶ Il Consiglio federale provvede affinché le informazioni sul deposito, sulle scorie immagazzinate e sull'area di protezione e le conoscenze in merito siano conservate. Può comunicare i dati corrispondenti ad altri Stati o a organizzazioni internazionali.</p> <p>⁷ Il Consiglio federale prescrive la marcatura duratura del deposito.</p>	<p>2. Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare ⁶</p> <p><i>Art. 40 cpv. 3 e 5 prima frase</i></p> <p>³ L'autorità designata dal Consiglio federale dispone, dopo il rilascio dell'autorizzazione quadro, l'iscrizione dell'area di protezione provvisoria e, dopo il rilascio della licenza d'esercizio, l'iscrizione dell'area di protezione definitiva nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (catasto RDPP). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.</p> <p>⁵ Se il deposito non è costruito o messo in servizio, l'autorità designata dal Consiglio federale elimina l'area di protezione provvisoria. ...</p>
<p><i>Art. 59 Richieste relative al diritto di espropriazione a causa dell'area di protezione</i></p> <p>¹ Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà legate alla determinazione dell'area di protezione danno luogo a un'indennità integrale. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.</p> <p>² L'indennità è dovuta dal titolare del deposito in strati geologici profondi.</p> <p>³ L'interessato annuncia per scritto le sue pretese al titolare del deposito entro cinque anni dalla menzione definitiva (art. 40 cpv. 3). Se le pretese sono contestate totalmente o in parte, la procedura è retta dalla LEspr ^{7,8}.</p> <p>⁴ ... ⁹</p> <p>⁵ L'indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.</p>	<p><i>Art. 59 cpv. 3, prima frase</i></p> <p>³ L'interessato da una restrizione della proprietà annuncia per iscritto le proprie pretese al titolare del deposito entro cinque anni dall'iscrizione dell'area di protezione definitiva nel Catasto RDPP. ...</p>

<p><i>Art. 83</i> Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione</p> <p>¹ Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; b. l'allestimento di perizie; c. l'esercizio della vigilanza; d. lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. <p>² Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite.</p> <p>³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.</p>	<p><i>Art. 83 cpv. 1 lett. e</i></p> <p>¹ Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. l'iscrizione e la tenuta a giorno dell'area di protezione di un deposito in strati geologici profondi nel Catasto RDPP.
<p><i>Art. 84</i> Emolumenti dei Cantoni</p> <p>I Cantoni possono chiedere emolumenti e il rimborso degli esborsi agli esercenti di impianti nucleari e ai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, segnatamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la pianificazione e l'esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emergenza; b. la protezione di polizia degli impianti nucleari e del trasporto di materiali nucleari e di scorie radioattive; c. la formazione destinata al corpo di guardia; d. la misurazione dei fondi nell'area di protezione, la loro intavolazione nel registro fondiario e le iscrizioni nel registro fondiario. 	<p><i>Art. 84 lett. d</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

⁶ RS 732.1

⁷ RS 711

⁸ Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

⁹ Abrogato dall'all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).